*Originale cliente*

**Mod. 2319-det./Cons/ABI/Covid-19/addendum Ed. 04/2020**

**ATTO INTEGRATIVO del contratto di**

**Apertura di credito anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ex Covid-19 (articoli da 19 a 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)**

Rapporto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numero\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Filiale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Intestato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tra le parti:**

Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.a.*

Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap\_\_\_\_ città\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. XXX – Fax XXX

Email – Sito Internet

iscritta all’Albo delle Cooperative al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e all’Albo delle Banche n………

 *di seguito indicata come “la Banca”*

**e**

cognome e nome luogo e data di nascita indirizzo C.F.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*di seguito indicato come “il Cliente”*

**PREMESSO CHE**

* il Clienteha chiesto**:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Ai sensi delle misure a sostegno del lavoro dell’art. 19 e ss. del DL 18/2020: |
|  | * l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale **ordinario** ex Covid-19 ai sensi della Convenzione tra ABI e Parti Sociali del 30/3/2020;
 |
|  |  |
|  | Ai sensi delle misure a sostegno del lavoro dell’art. 22 del DL 18/2020: |
|  | * l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale **in deroga** ex Covid-19 ai sensi della Convenzione tra ABI e Parti Sociali del 30/3/2020;
 |

* la Banca aderisce - tramite la Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.a. - alla Convenzione ABI stipulata il 30/3/2020 con le Parti Sociali alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito la “Convenzione”) per l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19 a favore dei lavoratori destinatari, senza penalizzazioni per questo motivo nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività;
* il Cliente e l’impresa datrice di lavoro (di seguito il “Datore di lavoro”) hanno consegnato alla Banca tutti i moduli previsti ed allegati alla Convenzione - o ai successivi atti integrativi o di estensione - per la specifica facilitazione richiesta, completi e veritieri in ogni loro parte.

Tutto ciò premesso, l’anticipazione sarà regolata, oltre che dalle disposizioni generali e particolari del Contratto di finanziamento stipulato in data odierna, anche dalle seguenti

**NORME SPECIALI INTEGRATIVE DI CONTRATTO**

ART. 1 - CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Cliente dichiara che tutta la documentazione prodotta, sul cui presupposto è stata erogata la presente anticipazione, è conforme ai modelli allegati alla Convenzione o ai suoi atti integrativi ed è altresì integralmente e correttamente compilata.

Art. 2 – IMPORTI E DURATA MASSIMI - ESTINZIONE

L’anticipazione potrà essere concessa per un importo forfettario complessivo massimo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotta proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale, sulla base della documentazione prodotta dal Cliente.

L’anticipazione cesserà con il pagamento da parte dell’INPS (o dell’Ente/Fondo competente) del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, domiciliato irrevocabilmente sul conto corrente acceso presso la Banca, ovvero - in caso di esito negativo della domanda - anche per indisponibilità delle risorse.

Tale pagamento avrà effetto solutorio del debito maturato, fermo restando che eventuali ulteriori debiti per capitale o interessi dovranno essere estinti dal Cliente alla scadenza del finanziamento.

Il Cliente e il Datore di lavoro devono informare tempestivamente la Banca circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

In ogni caso, il finanziamento non potrà avere durata superiore a sette mesi dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 – PAGAMENTO DEL CLIENTE

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale e in ogni caso allo scadere del termine dei sette mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS (o dell’Ente/Fondo competente), la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al Cliente, che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 4 – PAGAMENTO DEL DATORE DI LAVORO

In caso di mancato pagamento totale o parziale da parte del Cliente ai sensi dell’articolo precedente, la Banca - salvo quanto eventualmente previsto da parte delle Regioni e Province Autonome ove siano costituiti specifici “fondi di garanzia” - comunicherà al Datore di lavoro il saldo a debito dell’anticipazione.

A fronte dell’inadempimento del Cliente, il Datore di lavoro verserà sul conto corrente acceso presso la Banca gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al Cliente proprio dipendente, fino alla concorrenza del debito, in forza della preventiva autorizzazione data dal Cliente al Datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla Convenzione.

Il pagamento del Datore di lavoro ai sensi della Convenzione avverrà in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, evitando che sia il Datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

ART. 5 – RESPONSABILITA’ IN SOLIDO DEL DATORE DI LAVORO

Ai sensi della Convenzione e della modulistica sottoscritta dalle parti sussiste la responsabilità in solido del Datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla Banca ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per propria responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al Datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.

Data Firma

 Timbro e firma della Banca

Dichiaro / Dichiariamo di essere in possesso di un esemplare del presente atto integrativo del contratto,

Firma

Dichiaro / Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2, c.c. le seguenti clausole:

art. 2 – domiciliazione irrevocabile di pagamento a favore della Banca; obblighi di pagamento e informativi del Cliente;

art. 3 – decadenza del termine e obbligo di pagamento del Cliente;

art. 4 e 5 – limitazioni nei rapporti contrattuali con il Datore di lavoro.

Firma

*Originale banca*

**Mod. 2319-det./Cons/ABI/Covid-19/addendum Ed. 04/2020**

**ATTO INTEGRATIVO del contratto di**

**Apertura di credito anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ex Covid-19 (articoli da 19 a 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)**

Rapporto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numero\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Filiale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Intestato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tra le parti:**

Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.a.*

Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap\_\_\_\_ città\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. XXX – Fax XXX

Email – Sito Internet

iscritta all’Albo delle Cooperative al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e all’Albo delle Banche n………

 *di seguito indicata come “la Banca”*

**e**

cognome e nome luogo e data di nascita indirizzo C.F.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*di seguito indicato come “il Cliente”*

**PREMESSO CHE**

* il Clienteha chiesto**:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Ai sensi delle misure a sostegno del lavoro dell’art. 19 e ss. del DL 18/2020: |
|  | * l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale **ordinario** ex Covid-19 ai sensi della Convenzione tra ABI e Parti Sociali del 30/3/2020;
 |
|  |  |
|  | Ai sensi delle misure a sostegno del lavoro dell’art. 22 del DL 18/2020: |
|  | * l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale **in deroga** ex Covid-19 ai sensi della Convenzione tra ABI e Parti Sociali del 30/3/2020;
 |

* la Banca aderisce - tramite la Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.a. - alla Convenzione ABI stipulata il 30/3/2020 con le Parti Sociali alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito la “Convenzione”) per l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19 a favore dei lavoratori destinatari, senza penalizzazioni per questo motivo nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività;
* il Cliente e l’impresa datrice di lavoro (di seguito il “Datore di lavoro”) hanno consegnato alla Banca tutti i moduli previsti ed allegati alla Convenzione - o ai successivi atti integrativi o di estensione - per la specifica facilitazione richiesta, completi e veritieri in ogni loro parte.

Tutto ciò premesso, l’anticipazione sarà regolata, oltre che dalle disposizioni generali e particolari del Contratto di finanziamento stipulato in data odierna, anche dalle seguenti

**NORME SPECIALI INTEGRATIVE DI CONTRATTO**

ART. 1 - CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Cliente dichiara che tutta la documentazione prodotta, sul cui presupposto è stata erogata la presente anticipazione, è conforme ai modelli allegati alla Convenzione o ai suoi atti integrativi ed è altresì integralmente e correttamente compilata.

Art. 2 – IMPORTI E DURATA MASSIMI - ESTINZIONE

L’anticipazione potrà essere concessa per un importo forfettario complessivo massimo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotta proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale, sulla base della documentazione prodotta dal Cliente.

L’anticipazione cesserà con il pagamento da parte dell’INPS (o dell’Ente/Fondo competente) del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, domiciliato irrevocabilmente sul conto corrente acceso presso la Banca, ovvero - in caso di esito negativo della domanda - anche per indisponibilità delle risorse.

Tale pagamento avrà effetto solutorio del debito maturato, fermo restando che eventuali ulteriori debiti per capitale o interessi dovranno essere estinti dal Cliente alla scadenza del finanziamento.

Il Cliente e il Datore di lavoro devono informare tempestivamente la Banca circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

In ogni caso, il finanziamento non potrà avere durata superiore a sette mesi dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 – PAGAMENTO DEL CLIENTE

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale e in ogni caso allo scadere del termine dei sette mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS (o dell’Ente/Fondo competente), la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al Cliente, che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 4 – PAGAMENTO DEL DATORE DI LAVORO

In caso di mancato pagamento totale o parziale da parte del Cliente ai sensi dell’articolo precedente, la Banca - salvo quanto eventualmente previsto da parte delle Regioni e Province Autonome ove siano costituiti specifici “fondi di garanzia” - comunicherà al Datore di lavoro il saldo a debito dell’anticipazione.

A fronte dell’inadempimento del Cliente, il Datore di lavoro verserà sul conto corrente acceso presso la Banca gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al Cliente proprio dipendente, fino alla concorrenza del debito, in forza della preventiva autorizzazione data dal Cliente al Datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla Convenzione.

Il pagamento del Datore di lavoro ai sensi della Convenzione avverrà in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, evitando che sia il Datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

ART. 5 – RESPONSABILITA’ IN SOLIDO DEL DATORE DI LAVORO

Ai sensi della Convenzione e della modulistica sottoscritta dalle parti sussiste la responsabilità in solido del Datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla Banca ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per propria responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al Datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.

Data Firma

 Timbro e firma della Banca

Dichiaro / Dichiariamo di essere in possesso di un esemplare del presente atto integrativo del contratto,

Firma

Dichiaro / Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2, c.c. le seguenti clausole:

art. 2 – domiciliazione irrevocabile di pagamento a favore della Banca; obblighi di pagamento e informativi del Cliente;

art. 3 – decadenza del termine e obbligo di pagamento del Cliente;

art. 4 e 5 – limitazioni nei rapporti contrattuali con il Datore di lavoro.

Firma